



Comune di Vigarano Mainarda

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.R.G. 291 del 19-07-2024

Ufficio: SETTORE II DEMOGRAFICI E SOCIALI

Numero di Settore: 18

**Oggetto: INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA A FARMACIA
RURALE ART. 2 L. 221/1968, BIENNIO 2024/2025 - IMPEGNO DI
SPESA.**

VISTO lo Statuto dell'Ente;

CONSIDERATO CHE:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 11.12.23 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e relativi allegati;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 22.12.23 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 - 2026 e relativi allegati;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 15.01.2024 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2024-2026 - assegnazione risorse", affidando ai dirigenti le risorse finanziarie di entrata da acquisire e di spesa da impegnare in attuazione delle linee generali di indirizzo impartite dall'amministrazione per assicurare la gestione dei servizi dell'ente;
- con Delibera di Giunta Comunale n 30 del 23/04/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026 e relativi allegati;
- con Decreto del Sindaco, n. 17 del 29/12/2023, è stato assegnato incarico di Posizione Organizzativa del Settore II Demografici/Cimiteriali/Servizi alla Persona/Servizio Notificazioni alla Dott.ssa Monica Barbi con tutti i poteri dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, sino al 31.12.2024;
- Il Responsabile suddetto, rispetto al ruolo ricoperto nel presente procedimento amministrativo, non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241 del 1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art 16 DLGS 36/23

VISTI i poteri conferiti dal D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- Il Regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr. 28 del 21/06/2022;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000 che definiscono le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.183 del T.U.E.L. è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, del D.Lgs. 267/2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- il D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n.1 del dell'Azienda USL di Ferrara 11/01/2016 e n.2 del 11.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero

Universitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo svolgimento delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le due Aziende;

- n.163 del 01.06.2023 dell'Azienda USL di Ferrara e n.151 del 01.06.2023 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, con le quali tra l'altro, sono state istituite a far data dal 01.07.2023 le "Strutture Complesse di variata denominazione e missione" e le Strutture Complesse di nuova e prossima istituzione";

- n. 171 del 12.06.2023 e n. 173 del 12.06.2023 rispettivamente dell'Azienda Usl di Ferrara (AUSL) e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara (AOU), ad oggetto "Approvazione del regolamento di Organizzazione Dipartimentale dei servizi trasversali e di supporto nell'ambito del nuovo assetto dipartimentale delle Aziende Usl e Ospedaliero-Universitaria di Ferrara";

- n. 228 del 13.12.2018 ad oggetto "Aggiornamento della delibera n.96 del 21.06.2016 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda USL di Ferrara, ai sensi dell'art.4 D.Lgs 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i. nonché dell'allegato Regolamento cui la presente determinazione corrisponde;

Richiamata la Legge 8 Marzo 1968 n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali" in particolare: - l'art. 1 il quale stabilisce che non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati;

- l'art. 2 secondo il quale ai Titolari delle farmacie rurali, ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, spetta un'indennità di residenza fissata nella misura di:

€ 438,99 annui per popolazione fino a 1.000 abitanti; € 335,70 annui per popolazione da

1.001 a 2.000 abitanti;

€ 258,23 annui per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti;

Richiamato il Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 che all'art. 4 sostituisce l'art. 2 della Legge 8 marzo 1968, n. 221 e recita: "L'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stabilisce i criteri da utilizzare da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la determinazione dell'indennità di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in favore dei titolari delle farmacie rurali. I predetti criteri tengono conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, nonché di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla localizzazione delle farmacie, nonché all'ampiezza del territorio servito. Fino a quando non viene stipulato l'accordo collettivo nazionale di cui al primo comma, l'indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali continua ad essere determinata sulla base delle norme preesistenti."

Rilevato che, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge sopra citata e 221/1968 dell'art. Unico della Legge 5 marzo 1973 n. 40, per ottenere l'indennità di disagiata residenza, i Titolari o Direttori responsabili o Gestori provvisori delle farmacie rurali devono presentare istanza in bollo all'Azienda USL competente, entro il 31 marzo di ogni biennio;

Rilevato che, ai sensi del DPR modificato dalla Legge 445/2000 183/2011, l'Azienda USL, in qualità di Amministrazione procedente, ha acquisito d'ufficio presso i Comuni i dati relativi alla popolazione residente delle località in cui sono ubicate le Farmacie rurali, per poter effettuare la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

Tenuto conto che è a carico del bilancio del Comune in cui ha sede la Farmacia la quota fissa di € 41,32 ai sensi dell'art. 6 Legge ;221/19;

Preso atto che nel territorio di Vigarano Mainarda è presente una farmacia rurale "Lazzarini e Signorini snc Via Mantova 67 PI 01538760388;

Visto che si rende necessario provvedere all'impegno della somma pari ad € 41,32 per l'anno 2024 e 2025 a favore della farmacia sopraccitata delle Titolari Dr.ssa Giuliana Lazzarini e Dr.ssa Maria Signorini;

ACCERTATA la disponibilità nell'apposito Capitolo di bilancio,

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147/Bis del Tuel;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

DETERMINA

Di impegnare:

- la somma di € 41,32 spettante per indennità disagiata di residenza per l'anno 2024;
- la somma di € 41,32 spettante per indennità disagiata di residenza per l'anno 2025;

alla Farmacia Lazzarini & Signorini snc sita in Via Mantova, 67 Vigarano Pieve, delle Titolari Dr.ssa Giuliana Lazzarini e Dr.ssa Maria Signorini, P.I. 01538760388, imputando la spesa al Cap. 930 missione 12, programma 05, macroaggregato 1030211999.

-

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

**Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale**

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Responsabile
Barbi Monica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Vigarano Mainarda

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 291 del 19-07-2024

Ufficio: SETTORE II DEMOGRAFICI E SOCIALI

Numero di Settore: 18

**Oggetto: INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA A FARMACIA RURALE
ART. 2 L. 221/1968, BIENNIO 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA.**

CIG

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 19-07-2024 (art 183 comma 7 dlgs 267/00).

*per la motivazione indicata con nota:

Impegno N. 345 del 19-07-2024 a Competenza CIG	
5° livello 12.05-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	
Capitolo 930 / Articolo INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE	
Causale	INDENNITA DI DISAGIATA RESIDENZA A FARMACIA RURALE ART. 2 L. 221/1968, BIENNIO 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA.
Importo 2024	Euro 41,32
Importo 2025	Euro 41,32
Beneficiario	100319 FARMACIA LAZZARINI E SIGNORINI SNC

Il Responsabile
Mecca Paolo Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.